



Circolare Informativa

n°14/2014

Gestione separata INPS – Le nuove aliquote contributive



INDICE

Premessa	pag. 3
1) Gestione separata: aliquote, minimali e massimali	pag. 3
2) Gestione artigiani e commercianti	pag. 4



Premessa

A seguito delle novità introdotte dall'art.1 commi 491 e 744 della Legge n.147/2013 “*Legge di Stabilità 2014*”, l'INPS è intervenuta con due circolari nella specie, la n.18 e la n.19 del 4 febbraio 2014.

Con tali interventi, l'Istituto previdenziale ha fornito le aliquote contributive, le aliquote di computo, il massimale annuo di reddito ed il minimale per l'accredito contributivo relativamente all'anno 2014 per gli iscritti alla Gestione separata, nonché la misura delle aliquote contributive valide sempre per l'anno 2014 relativamente agli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti.

Analizziamo più dettagliatamente le specificità dei due documenti di prassi.

1) GESTIONE SEPARATA: ALIQUOTE, MINIMALI E MASSIMALI

Il comma 491 della Legge di stabilità 2014 dispone quanto segue: “*Per i soggetti iscritti alla gestione separata, già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l'aliquota contributiva e di computo per l'anno 2014 è elevata al 22%*”; il successivo comma 744 ha previsto che “*Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (liberi professionisti), iscritti in via esclusiva alla gestione separata, per l'anno 2014 l'aliquota contributiva rimane fissata al 27%*”.

Nella specie, **le aliquote dovute nell'anno 2014 sono così determinate:**

Liberi professionisti:

- ***Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie:*** l'aliquota è pari al 27,72% (27,00% IVS +0,72 aliquota aggiuntiva);
- ***Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria:*** l'aliquota è pari al 22%.

Collaboratori e figure assimilate

- ***soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie:*** l'aliquota è pari al 28,72% (27,00% IVS +0,72 aliquota aggiuntiva);
- ***Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria:*** l'aliquota è pari al 22%.

Massimale

Le aliquote sopra esposte (27,72%, 28,72% e 22%) trovano applicazione facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata sino al raggiungimento del massimale di reddito che, per l'anno 2014 è pari a **100.123,00 euro**.

Minimale

L'accredito dei contributi mensili si basa sul minimale di reddito che, per l'anno 2014 è pari a **15.516,00 euro**.



L'Istituto previdenziale specifica che:

- ***i soggetti che versano l'aliquota del 22% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di 3.413,52 euro;***
- ***i soggetti che versano l'aliquota del 28,72% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari a 4.456,19 euro di cui 4.344,48 euro ai fini pensionistici.***

Qualora il contribuente, a fine anno non abbia raggiunto i minimali di cui sopra, l'INPS ridurrà i mesi accreditati proporzionalmente alla contribuzione versata.

Modalità di versamento

Riguardo alle modalità di versamento, l'Istituto ricorda che il versamento dei contributi spetta al titolare del rapporto contributivo nella specie, committente/associante entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

2) GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCANTI

L'INPS con la circolare n.19 del 4 febbraio scorso, rende noto l'aumento delle aliquote contributive per gli artigiani e commercianti relativamente all'anno 2014.

Si rammenta che, tale incremento graduale è stato disposto dalla Legge n.214/2011 c.d. "Manovra Salva Italia", che ha stabilito dal 1° gennaio 2012 un aumento annuale dello 0,45%, fino a raggiungere a regime il 24%.

Per quest'anno, dunque, l'aliquota si attesta al **22,20% per gli artigiani** ovvero **22,29% per i commercianti**; mentre i **coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni dovranno versare solo il 19,20% per gli artigiani** ovvero il **19,29% per i commercianti**.

Minimale

Il **contributo minimale** dovuto, per l'anno 2014, **ammonta a: 3.451,99 euro per gli artigiani** ovvero, **3.465,96 per i commercianti**.

Se parliamo, invece, di **coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni**, l'importo dovuto è pari a: **2.986,51 euro per gli artigiani**) ovvero, **3.000,48 euro per i commercianti**.

Resta fermo che per periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul "minimale" va riportato a mese.

Reddito eccedente il minimale

L'aliquota contributiva va calcolata sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2013 per la quota eccedente il minimale di 15.516,00 euro annui e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di 46.031,00 euro.

Qualora il lavoratore superi il predetto limite, dovrà corrispondere un punto percentuale in più, (art. 3-ter della Legge. n. 438/1992.)

Il massimale



Quanto al reddito annuo massimale entro il quale sono dovuti i contributi IVS, l'INPS specifica che questi ammontano, per quest'anno, a **76.718,00 euro**.

Al riguardo, si rammenta **che tale limite opera esclusivamente per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.**

Infatti, ***per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a €100.123,00;*** tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Contribuzione a saldo

L'Istituto previdenziale ricorda che, ***il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti: è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF*** e non soltanto su quello derivante dall'attività che da titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza, inoltre ***tale contributo è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce***, pertanto per i contributi dell'anno 2014, ci riferiamo ai redditi 2014, da denunciare al fisco nel 2015.

Laddove la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2014, è dovuto un ulteriore contributo a saldo.

Termini e modalità di versamento

I contributi dovranno essere versati alle seguenti scadenze: 16 maggio, 20 agosto, 17 novembre 2014 e 16 febbraio 2015.

Tali scadenze valgono per i contributi dovuti sul minimale di reddito; mentre **per la quota di reddito eccedente il minimale, la scadenza segue il termine per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, a titolo di saldo 2013, primo acconto 2014 e secondo acconto 2014.**

Ritenevamo doveroso rappresentarVi quanto in argomento e come di consueto, la Struttura resta a disposizione per tutte le eventuali considerazioni a riguardo.

Cordiali saluti

Cafasso & Figli
Circolari e News del Lavoro